

Sezione XVI

MACCHINE E APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI E ACCESSORI DI DETTI APPARECCHI

Considerazioni generali

I. Portata generale della sezione

- A) Con riserva delle esclusioni stabilite dalle note legali di questa sezione e del capitolo 84 e 85 e di quelle relative a determinate merci previste in maniera più specifica in altri capitoli, questa sezione comprende, nei suoi due capitoli, l'insieme delle macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiale diverso meccanico e elettrico; essa comprende, inoltre, alcuni apparecchi che non devono necessariamente essere meccanici o elettrici, quali, per esempio, le caldaie e i relativi apparecchi ausiliari, gli apparecchi per filtrare o depurare, ecc. In essa sono ugualmente classificate e sotto le anzidette riserve, le parti delle macchine, di macchine utensili, apparecchi, dispositivi, congegni o materiale diverso in essa compresi.

Sono, in modo particolare, esclusi da questa sezione:

- a) *I tubetti, spole, rocche, rocchetti, ecc. di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva). Tuttavia i subbi non sono considerati come spole o supporti simili e sono classificati nella voce 8448.*
 - b) *Le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, quali gli oggetti di ghisa, ferro o acciaio delle voci 7312 (cavi, ecc.), 7315 (catene), 7318 (bulloni, viti, ecc.), 7320 (molle) e gli oggetti simili, di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81), le serrature della voce 8301, le garniture, le ferramenta e gli oggetti simili della voce 8302, per porte, finestre, ecc., voce 8307. Sono ugualmente esclusi da questa sezione gli oggetti simili di materia plastica artificiale (che sono da classificare, generalmente nel capitolo 39).*
 - c) *Gli utensili intercambiabili della voce 8207, nonché gli utensili intercambiabili simili, che sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (capitolo 40: gomma, 42: cuoi, 43: pellicce, 45: sughero, 59: materie tessili, 68: abrasivi, 69: materie ceramiche, ecc.).*
 - d) *Gli utensili e le parti operanti di utensili (placchette, punte, ecc.), i coltelli e le lame taglienti, le tosatrici non elettriche, gli apparecchi meccanici per uso domestico e altri oggetti del capitolo 82, nonché i lavori del capitolo 83.*
 - e) *Gli articoli della sezione XVII.*
 - f) *Gli articoli della sezione XVIII.*
 - g) *Le armi e munizioni (capitolo 93).*
 - h) *Le macchine e gli apparecchi aventi le caratteristiche di giochi, giocattoli od oggetti per sport, nonché le loro parti e accessori (compresi i motori non elettrici ma escluse le pompe per liquidi e gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas che rientrano rispettivamente nelle voci 8413 o 8421 nonché i motori elettrici, i trasformatori elettrici e gli apparecchi di radiotelecomando che rientrano rispettivamente nelle voci 8501, 8504 o 8526 riconoscibili come esclusivamente destinati a giochi, giocattoli od oggetti per sport (capitolo 95).*
 - i) *Le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 9603).*
- B) Per regola generale, la natura della materia costitutiva non ha influenza ai fini della classificazione in questa sezione. Praticamente questa comprende principalmente merci di metallo comune, ma rientrano in essa anche merci di altre materie, quali le pompe di materia plastica, di legno, di metalli preziosi, ecc.

Fanno, tuttavia, eccezione a questa regola:

- a) *I nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche (capitolo 39), nonché gli oggetti di gomma vulcanizzata, non indurita, quali i nastri trasportatori, le cinghie di trasmissione (n. 4010), i pneumatici, camere d'aria, fasce per ruote (n. 4011 a 4013) e gli oggetti per usi tecnici, quali dischi, rondelle, ecc. (n. 4016).*
- b) *Gli oggetti per usi tecnici, di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, quali tacchetti, salvatacchetti, (n. 4205) o di pelli da pellicceria (n. 4303).*
- c) *I manufatti di materie tessili, come le cinghie di trasmissione e i nastri trasportatori (n. 5910) e i cuscinetti e dischi di feltro per lucidare (n. 5911).*
- d) *Alcuni prodotti di materie ceramiche del capitolo 69 (vedi le considerazioni generali dei capitoli 84 e 85).*
- e) *Alcuni prodotti di vetro del vetro del capitolo 70 (vedi le considerazioni generali dei capitoli 84 e 85).*
- f) *Gli oggetti costituiti interamente da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite (n. 7102, 7103, 7104 e 7116); a l'eccezione degli zaffiri e dei diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (n. 8522).*
- g) *Le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV).*

II. Parti e pezzi staccati

(Nota 2 della sezione)

Sotto riserva delle esclusioni previste nella precedente parte I, come regola generale, le parti, destinate in maniera evidente esclusivamente o principalmente a una determinata macchina o apparecchio o a più macchine o apparecchi classificabili nella stessa voce (comprese le voci 8479 o 8543), rientrano nella voce relativa a questa o a queste macchine. Sono da classificare, tuttavia, nelle voci particolari diverse da quelle delle macchine relative:

- A) Le parti e i pezzi staccati dei motori delle voci 8407 o 8408 (n. 8409).
- B) Le parti e i pezzi staccati delle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 (n. 8431).
- C) Le parti e i pezzi staccati delle macchine e degli apparecchi per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 (n. 8448).
- D) Le parti delle macchine delle voci da 8456 a 8465 (n. 8466).
- E) Le parti di macchine e apparecchi d'ufficio delle voci da 8470 a 8472 (n. 8473).
- F) Le parti di macchine delle voci 8501 e 8502 (n. 8503).
- G) Le parti degli apparecchi della voce 8519 o 8521 (n. 8522).
- H) Le parti degli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 (n. 8529).
- I) Le parti degli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 (n. 8538).

Tali disposizioni non si applicano, però, alle parti e ai pezzi staccati consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8487 e 8548). Gli oggetti della specie seguono il proprio trattamento in tutti i casi, anche se sono destinati in modo particolare a essere utilizzati come parti di una determinata macchina. Ciò vale specialmente per le seguenti merci:

- 1) Le pompe e i compressori (n. 8413 e 8414).
- 2) Le macchine e gli apparecchi per filtrare, ecc., della voce 8421.
- 3) Le macchine e gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione, ecc., delle voci 8425, 8426, 8428 o 8486.
- 4) Gli oggetti di rubinetteria e altri organi simili della voce 8481.
- 5) I cuscinetti di ogni genere e le sfere d'acciaio calibrato (n. 8482).

- 6) Gli alberi di trasmissione, manovelle, alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori, cambi di velocità, volani e pulegge, innesti, organi d'accoppiamento e giunti di articolazione della voce 8483.
- 7) I giunti della voce 8484.
- 8) I motori elettrici della voce 8501.
- 9) I trasformatori elettrici e altri apparecchi della voce 8504.
- 10) Gli accumulatori elettrici assemblati in "blocchi pile" (n. 8507).
- 11) Le resistenze di riscaldamento (n. 8516).
- 12) I condensatori elettrici (n. 8532).
- 13) L'apparecchiatura per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, ecc. della corrente elettrica (scatole di congiunzione, commutatori, sezionatori, ecc.) della voce 8535 o 8536.
- 14) I quadri, pannelli, consoli, armadi e altri apparecchi per il comando o la distribuzione elettrica (n. 8537).
- 15) Le lampade della voce 8539.
- 16) Le lampade, i tubi e le valvole elettroniche, ecc., della voce 8540, e i diodi, transistori, per esempio della voce 8541.
- 17) I carboni per usi elettrici (quali i carboni per lampade, gli elettrodi e le spazzole di carbone (n. 8545).
- 18) Gli isolatori di qualsiasi materia (n. 8546).
- 19) I pezzi isolanti della voce 8547.

A meno che non si tratti di oggetti che seguono il regime proprio secondo le regole anzidette o di oggetti rientranti nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529, o 8538, le parti che possono servire indistintamente a più categorie di macchine o di apparecchi previsti in voci diverse, sono da classificare nelle voci 8487 o 8548, a seconda che, rispettivamente, comportino o meno connessioni elettriche, parti isolate elettricamente, bobine, contatti, altre caratteristiche elettriche.

E' da tener presente, tuttavia, che ai termini della nota 2 della sezione, le regole anzidette non sono applicabili alle parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 e 8547 (classificati generalmente secondo la natura).

Il fatto di essere pronti o meno per l'uso non ha influenza sulla classifica delle parti, se siano riconoscibili come tali. Tuttavia, i semplici sbozzi di fucinatura costituiti da metalli ferrosi sono da classificare nella voce 7207.

III. Apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari

(Vedi Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 2 a) e 3 b) come pure le note 3 e 4 della sezione XVI)

Gli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari di controllo, di misura, di verifica (manometri, termometri, indicatori di livello, ecc., contagiri, i contatori di produzione, interruttori orari, quadri, armadi e consoli di comando o regolatori automatici) presentati con la macchina cui si riferiscono normalmente, seguono il regime di questa macchina se sono destinati a misurare, a controllare, a comandare o a regolare una determinata macchina (costituita, all'occorrenza da una combinazione di macchine (vedi parte VI qui sotto) o un'unità funzionale (vedi parte VII qui sotto)). Tuttavia gli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari destinati alla misura, al controllo, al comando o alla regolazione di più macchine (compreso il caso di macchine identiche) seguono il loro proprio regime.

IV. Macchine e apparecchi incompleti

(Vedi la Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 2 a))

In questa sezione, ogni riferimento a una determinata categoria di macchine è valido non soltanto per le macchine complete, ma anche per l'insieme di pezzi o di parti presentati in uno stadio di montaggio o di costruzione tale da possedere le principali caratteristiche essenziali delle macchine (macchine incomplete). Rientrano, in questo caso, nella voce delle macchine e non in quella delle parti, se una tale voce esiste, le macchine alle quali manca ad esempio un volano, una placca basamento, un cilindro di calandra, un portautensili, ecc.; sono egualmente da classificare come macchine complete, anche quando siano mancanti di motore, le macchine e apparecchi già predisposti per ricevere un motore incorporato, ma che non possono funzionare se non con l'ausilio di un tale motore (ad esempio utensili e macchine utensili elettromeccanici della voce 8467).

V. Macchine e apparecchi non montati

(Vedi Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 2 a))

Per ragioni varie, quali le necessità o comodità di trasporto, le macchine sono sovente presentate non montate. Sebbene in questi casi si tratti di parti separate, il complesso è classificato come macchina o apparecchio e non già, qualora una tale voce esista, alla posizione stessa relativa alle parti. Questa regola è valida anche quando l'insieme presentato corrisponde solo a una macchina incompleta avente le caratteristiche di una macchina completa ai sensi della parte IV qui sopra (vedi anche le considerazioni generali dei capitoli 84 e 85). Per contro gli elementi in numero eccedente quello necessario per costituire una macchina completa o incompleta, avente le caratteristiche della macchina completa, seguono il loro proprio regime.

VI. Macchine a funzioni multiple; combinazioni di macchine

(Nota 3 della sezione XVI)

Di regola, una macchina atta a compiere funzioni diverse è classificata secondo la funzione principale che la caratterizza.

Le macchine a funzioni multiple, sono, per esempio, le macchine utensili per la lavorazione dei metalli e che utilizzano utensili intercambiabili che permettono loro di assicurare diverse operazioni di lavorazione (per esempio fresatura, alesatura, rodaggio).

Nel caso non fosse possibile determinare la funzione principale e, in assenza di disposizioni contrarie formulate nella nota 3 della sezione XVI, si applicherà la Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 3 c); è il caso per esempio delle macchine a funzioni multiple suscettibili di rilevare indifferentemente di più voci da 8425 a 8430, di più voci da 8458 a 8463 o di più voci da 8470 a 8472.

Lo stesso principio vale per le combinazioni di macchine formate dall'unione, in un sol corpo, di più macchine o apparecchi di specie diversa che compiono, successivamente o simultaneamente, funzioni distinte e, in genere, complementari, classificate in voci diverse della sezione XVI.

Tale è il caso, per esempio, delle macchine per la stampa incorporanti, a titolo accessorio, una macchina per piegare la carta (n. 8443); di una macchina per fare scatole di cartone combinata con una macchina ausiliaria per stampare su queste scatole diciture o disegni semplici (n. 8441); dei forni industriali muniti di apparecchi di sollevamento o di manutenzione (n. 8417 o 8514); delle macchine per fabbricare le sigarette, munite di dispositivi accessori per l'impacchettamento (n. 8478).

Sono da considerare come costituenti un sol corpo, per l'applicazione delle predette disposizioni, le macchine di specie diverse che sono incorporate le une alle altre, nonché le

macchine montate su di uno zoccolo, una incastellatura o un supporto comune, o quelle poste dentro a un involucro comune.

I differenti elementi non possono essere considerati come costituenti un sol corpo se non quando sono atti a essere fissati a dimora gli uni agli altri o all'elemento comune (zoccolo, incastellatura, involucro, ecc.). Sono perciò esclusi gli "assiemaggi" fatti a titolo provvisorio o che non corrispondono al normale montaggio d'una combinazione di macchine.

Gli zoccoli, le incastellature, i supporti e gli involucri possono essere montati su ruote in modo da poter essere spostati quando le condizioni di utilizzazione dell'insieme lo esigono, a condizione tuttavia che tale insieme non assuma, per questo, il carattere di un oggetto (per esempio, di un veicolo) da classificare in modo più specifico in una determinata voce della Nomenclatura.

Il suolo, gli zoccoli di calcestruzzo, i muri, i tramezzi, i soffitti, ecc., anche se sistematati in modo speciale per ricevere macchine e apparecchi, non costituiscono uno zoccolo comune che permetta di considerare queste macchine o questi apparecchi come costituenti un sol corpo.

Il ricorso alla nota 3 della sezione XVI non è necessario quando una combinazione di macchine è compresa, come tale, in una voce specifica, come, ad esempio, nel caso dei gruppi per il condizionamento dell'aria (n. 8415).

Va sottolineato che le macchine a utilizzazione multipla (per esempio, le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, e di altre materie, le macchine per fare gli occhielli, usate sia nell'industria tessile che nell'industria della carta, del cuoio, delle materie plastiche) sono da classificare conformemente alle disposizioni della nota 8 del capitolo 84.

VII. Unità funzionali

(Nota 4 della sezione XVI)

Questa nota si applica quando una macchina o una combinazione di macchine o è costituita da elementi distinti, costruiti in modo tale da assicurare, in concorso fra loro, una funzione ben determinata in una delle voci del capitolo 84 o, più frequentemente, del capitolo 85. Il fatto che, per ragioni di comodità, questi elementi siano, per esempio, separati o collegati fra loro da condutture (d'aria, di gas compresso, di olio, ecc.), da dispositivi di trasmissione o da cavi elettrici, o altra sistemazione non si oppone alla classificazione dell'insieme nella voce corrispondente alla funzione che esso compie.

Ai sensi di questa nota, il termine "concepito per assicurare collettivamente una funzione ben determinata" indica solamente le macchine e le combinazioni di macchine necessarie alla realizzazione della funzione stessa che è quella dell'insieme costituente l'unità funzionale, escluse le macchine o apparecchi aventi funzioni ausiliarie e che non concorrono alla funzione dell'insieme.

Costituiscono, specialmente, unità funzionali di questo tipo ai sensi di questa nota:

- 1) I sistemi idraulici composti di un aggregato idraulico (che comprende in ogni caso una pompa idraulica, un motore elettrico, un dispositivo di comando a valvole e un serbatoio d'olio), di cilindri idraulici e di tubi necessari per collegare i cilindri all'aggregato idraulico (n. 8412).
- 2) Il materiale, le macchine e gli apparecchi per la produzione del freddo i cui elementi non formano corpo e sono collegati fra loro da tubazioni nelle quali circola il fluido refrigerante (n. 8418).
- 3) Le installazioni d'irrigazione costituite da una installazione di testa, corredata, in particolare, da filtri, da iniettori e da valvole, da una rete di condutture primarie e secondarie interrate e da una rete di superficie (n. 8424).

- 4) Le macchine per mungere, nelle quali i differenti elementi che le compongono (motopompa per vuoto, organo propulsore, cannelli mammari e vasi collettori) sono separati e collegati tra loro da canalizzazioni flessibili o rigide (n. 8434).
- 5) Le combinazioni di macchine per l'industria birraria comprendono i tini di germinazione, i frantoi per il malto, i tini per il materiale, i tini di filtrazione, ecc. (n. 8438); all'eccezione tuttavia delle macchine ausiliarie, quali le macchine per imbottigliare, le macchine per la stampa delle etichette, che seguono il regime loro proprio.
- 6) Le combinazioni di macchine per la cernita delle lettere, costituite essenzialmente di gruppi di consoli di codificazione, di sistemi di precernita, di cernitoi intermediari e di cernitoi definitivi, il tutto comandato da una macchina per il trattamento dell'informazione (n. 8472).
- 7) Gli impianti di rivestimento per coperture bituminose, costituiti mediante coordinazione di elementi distinti quali dosatori, trasportatori, essiccatori, tramogge vibranti, mescolatori, silos di immagazzinamento e posti di comando (n. 8474).
- 8) Le combinazioni di macchine concepite per l'assemblaggio automatico di lampade incandescenti, i cui elementi costitutivi sono collegati tra di loro tramite convogliatori, che comportano in particolare dei meccanismi di lavoro a caldo del vetro, delle unità per la prova delle lampade (n. 8475).
- 9) Gli apparecchi per saldare, composti di teste o pinze per saldare e di un trasformatore, generatore o raddrizzatore, destinato a fornire la corrente adatta (n. 8515).
- 10) Le emittenti radiotelefoniche portatili e il loro microfono (n. 8517).
- 11) I radar e i loro blocchi alimentatori, amplificatori, ecc. (n. 8526).
- 12) I sistemi per la ricezione della televisione via satellite, costituiti da un apparecchio ricevente, un'antenna parabolica, un dispositivo di comando per orientare l'antenna, un congegno d'alimentazione (guida d'onde), un polarizzatore, un trasformatore-abbassatore a basso livello di volume ed un telecomando a raggi infrarossi (n. 8528).
- 13) Gli apparecchi di protezione contro il furto, consistenti, per esempio, in una sorgente di raggi infrarossi e una cellula fotoelettrica unite a una soneria, ecc. (n. 8531).

Elementi costitutivi che non rispondono alle condizioni fissate dalla nota 4 della sezione XVI, seguono il loro proprio regime. Ne è in special modo il caso dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso costituiti dalla combinazione di un numero variabile di telecamere e di videomonitor collegati per mezzo di cavi coassiali con un controllore del sistema, di commutatori, delle tavole audio-ricettrici e, eventualmente, delle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione (per la salvaguardia dei dati) e/o di videoregistratori (per la registrazione di immagini).

VIII. Macchine (o apparecchi) mobili

Per la classificazione delle macchine e degli apparecchi della specie conviene riportarsi alle note esplicative che trattano il caso (n. 8425 a 8428, 8429, 8430, ecc.) nonché alle note esplicative dei capitoli della sezione XVII.

IX. Macchine e apparecchi da laboratorio

Sono da classificare in questa sezione, le macchine e gli apparecchi della natura di quelli rientranti nella sezione stessa, anche se destinati a essere utilizzati nei laboratori o in connessione con apparecchi scientifici o di misura a condizione, tuttavia, che non costituiscano né un apparecchio per la dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.) non suscettibile di altri impieghi industriali (n. 9023), né altro apparecchio (di misura, di prove, di verifica, ecc.) più specificamente compreso nel capitolo 90. Sono, ad esempio, da classificare nei capitoli 84 e 85 i forni di piccole dimensioni, gli apparecchi di distillazione, i frantumatori, i mescolatori e condensatori elettrici, ecc. utilizzati nei laboratori.

X. Cascami e avanzi elettrici ed elettronici (cascami elettronici)

(Nota 6 della sezione)

I termini "funzione originale", nella nota 6 della sezione XVI, si riferiscono all'uso funzionale come articoli elettrici o elettronici.

Note esplicative svizzere

Combinazioni di macchine

Le macchine di diverso tipo, collocate su strutture portanti, palchi o costruzioni simili oppure montate in torri, non sono considerate combinazioni di macchine montate su zoccolo, basamento, telaio o sostegno comune ai sensi della nota 3 di questa sezione (vedi pure parte VI qui davanti).

Macchine singole allo stato smontato; impianti di macchine (per imposizioni con il sistema di gestione del traffico delle merci «e-dec»)

1. Sono per principio reputate "macchine singole" tutte le macchine che s'installano singolarmente o isolatamente, nonché le combinazioni di macchine nel senso della nota 3 di questa sezione (cfr. pure la parte VI che precede). Le macchine o combinazioni di macchine presentate allo stato smontato, come pure le macchine incomplete smontate, sono da sdoganare come macchine montate.

Sono pure considerate macchine singole le macchine o le combinazioni di macchine composte da elementi distinti collegati tra loro mediante tubature, cavi elettrici, catene, alberi di trasmissione, organi di frizioni o simili, che non adempiono alle condizioni fissate alla nota 4 di questa sezione (vedi pure parte VII qui di sopra).

2. Riservate le disposizioni della nota 4 di questa sezione relative alle unità funzionali, sono considerate come "impianti di macchine" le installazioni costituite da parecchie macchine singole o da combinazioni di macchine separate. Per la classificazione di tali impianti fa stato il regime tariffale di ogni singola macchina.
3. Proposta e autorizzazione

3.1 Importazione in un solo invio

Non devono essere adottati dei provvedimenti particolari (imposizione in base alle disposizioni generali). Sono pure considerati "importazione in un solo invio" le imposizioni di macchine singole e di impianti smontati solo per motivi tecnici di trasporto, effettuati entro due settimane.

3.2 Importazione in invii parziali

Al più tardi all'atto dell'importazione del primo invio parziale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta all'ufficio doganale che procede all'imposizione una proposta scritta per l'imposizione come macchina singola presentata allo stato smontato, risp. impianto di macchine. La proposta dev'essere corredata dai seguenti documenti:

- piani, disegni, prospetti, descrizioni ecc. dai quali siano desumibili il genere, la struttura e la funzione della macchina o dell'impianto destinati all'importazione nonché tutte le altre indicazioni necessarie alla classificazione tariffale;
- lista delle parti, macchine, ecc., destinate all'importazione;
- copie di fatture o altre prove del valore (incarico, ordinazione, ecc.);
- dato il caso, prova dell'origine.

Bisognerà inoltre indicare il fornitore/fabbricante e il destinatario (luogo di domicilio) nonché il periodo di tempo nel quale gli invii parziali saranno importati. L'ufficio doganale esamina la proposta. Nei casi in cui la classificazione presenta particolari difficoltà, l'ufficio doganale sottopone l'inserto alla direzione di circondario competente. Dopo la classificazione l'ufficio doganale emana una decisione in cui comunica al richiedente come dichiarare la macchina allo stato smontato o l'impianto di macchine (RG 2 a, note 3 e 4 alla sezione XVI). Tale decisione deve contenere le seguenti indicazioni:

- una breve descrizione della macchina o dell'impianto, inclusi i nomi del fornitore e del destinatario;
- l'autorizzazione per dichiarare definitivamente gli invii parziali secondo la voce (o le voci) di tariffa applicabile (applicabili) alla macchina o all'impianto completi (indipendentemente dal genere e dalle caratteristiche delle merci contenute negli invii parziali, eccettuati il materiale di consumo e simili);
- il genere dell'eventuale riduzione o esonero dei dazi doganali (certificato dell'origine, cfr. [R-30, Note esplicative e disposizioni procedurali, Importazione, cifra 3.7](#));
- il nome dell'ufficio doganale presso il quale devono possibilmente essere sdoganati tutti i singoli invii parziali;
- il termine (al massimo 1 anno); all'atto della determinazione del termine bisogna badare che, per quanto possibile, quest'ultimo non oltrepassi l'anno civile in corso. È possibile una proroga del termine;
- i rimedi giuridici ("La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni presentando ricorso amministrativo in doppio esemplare alla direzione delle dogane di I mezzi di prova devono essere menzionati nel ricorso e, qualora siano in possesso del ricorrente, allegati.").

L'autorizzazione può essere rilasciata se prima della presentazione della proposta sono già stati tassati definitivamente uno o più invii parziali. Non si dovrà tuttavia ritornare su tali imposizioni.

4. Imposizione

La competenza di tassare macchine singole presentate allo stato smontato e impianti di macchine è limitata agli uffici doganali competenti per l'imposizione delle merci commerciali.

Gli invii parziali devono per principio essere dichiarati definitivamente. Bisognerà procedere come segue:

4.1 Se viene presentata un'autorizzazione secondo la cifra 3.2:

i singoli invii parziali devono essere designati espressamente come tali. Le parti e le unità in essi contenute (p.es. motori elettrici) vanno dichiarate secondo la voce di tariffa e l'aliquota di dazio (risp. le voci e le aliquote) della macchina o dell'impianto assemblati o completi, indipendentemente dal loro genere e dal loro stato. Ciò vale anche per l'indicazione del nome, risp. dei nomi usuali. Sulla dichiarazione doganale deve essere apposta un'annotazione facente riferimento all'autorizzazione (impianto di macchine; invio parziale; autorizzazione dell'ufficio doganale di).

Oltre alle eventuali prove dell'origine, devono essere allegate alla dichiarazione doganale tutti i documenti di scorta dai quali sono desumibili il numero e il genere delle singole componenti e unità (p.es. fatture, bollettini di consegna, ecc.). Dopo l'imposizione, tali documenti vanno inseriti nel relativo inserto unitamente a una copia della dichiarazione d'importazione.

Se, in via eccezionale, l'imposizione non viene effettuata presso l'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione, dev'essere presentata una copia di quest'ultima. L'ufficio doganale incaricato dell'imposizione trasmette a quello che ha emesso l'autorizzazione le copie della dichiarazione d'importazione (con gli eventuali risultati della visita) e i documenti di scorta.

Dichiarazione doganale con il sistema informatico dell'AFD (e-dec): per gli invii con il risultato di selezione "libero senza", le persone soggette all'obbligo di dichiarazione devono consegnare spontaneamente i documenti di scorta all'ufficio doganale. L'ufficio doganale allega una dichiarazione d'importazione all'incarto.

Gli eventuali materiali di consumo (colori, vernici, mastici, detergenti, mezzi d'esercizio, ecc.) nonché i materiali di costruzione e di isolazione (cemento, mattoni, lana isolante, ecc.) vanno per contro imposti conformemente alla tariffa doganale secondo la materia costitutiva e lo stato di lavorazione. In caso di un'eventuale rinuncia alla ripartizione sono applicabili le disposizioni generali.

4.2 Se in via eccezionale non viene presentata un'autorizzazione a tenore della cifra 3.2:

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci contenute negli invii parziali secondo la tariffa doganale. Nel caso di un'eventuale rinuncia alla ripartizione sono applicabili le disposizioni generali. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve apporre sulla dichiarazione doganale la seguente annotazione: "Si rinuncia all'imposizione semplificata come macchina singola, resp. impianto di macchine complete."

4.3 Imposizione provvisoria

Viene presa in considerazione solo nei seguenti casi:

- a) la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara la merce come macchina singola allo stato smontato o impianto di macchine in invii parziali secondo la cifra 3.2. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale del primo invio parziale mancano i documenti necessari alla valutazione della classificazione tariffale. L'invio parziale deve dapprima essere dichiarato secondo la tariffa. Il termine per la presentazione dei documenti mancanti è di 60 giorni.
- b) manca la prova dell'origine (cfr. [R-30, Note esplicative e disposizioni procedurali, Importazione, cifra 3.7](#)). Per poterla presentare soltanto dopo l'ultimo invio parziale occorre essere titolare di un'autorizzazione secondo la cifra 3.2. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali disciplinanti la presentazione a posteriori delle prove d'origine.
- c) l'imposizione provvisoria è necessaria per via dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Se un fornitore con sede/domicilio all'estero importa un bene e procede, per conto di un terzo (p.es. nell'ambito di un contratto d'appalto), a dei lavori di qualsiasi natura (p. es. montaggio, installazione), nell'ottica del diritto relativo all'imposta sul valore aggiunto si considera che la fornitura del bene all'acquirente ha luogo soltanto dopo l'ultimazione dei lavori sul territorio svizzero. Durante la riscossione dell'IVA all'importazione di beni di questo genere, occorre distinguere i seguenti casi:

1. Il fornitore ha la sua sede/il suo domicilio all'estero e possiede un numero IVA sul territorio svizzero

L'IVA all'importazione è calcolata sulla controprestazione che il fornitore estero ha versato all'acquisto del bene o sul valore di mercato del bene importato (cfr. art. [54](#) cpv. 1 lett. g LIVA). È considerato valore di mercato il prezzo che l'importatore (fornitore estero) dovrebbe pagare, allo stadio dell'importazione, a un fornitore indipendente nel Paese di prove-

nienza dei beni, al momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso bene. Fanno parte della base di calcolo dell'imposta anche le spese accessorie (spese di trasporto, d'imposizione ecc.) fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero del bene importato. In questi casi non è necessaria un'imposizione provvisoria unicamente per via dell'IVA.

2. Il fornitore ha la sua sede/il suo domicilio all'estero e non possiede un numero IVA sul territorio svizzero.

- 2.1 Il bene consegnato all'acquirente dopo l'ultimazione dei lavori su territorio svizzero è un bene mobile e l'acquirente ha il diritto di dedurre interamente come imposta precedente l'IVA pagata all'importazione.

Il fornitore deve consegnare un bene mobile a un'acquirente nell'ambito di un contratto d'appalto. Va considerato come oggetto di tale acquisto di bene mobile ogni acquisto che non ha per oggetto un immobile, una parte integrante di un immobile o un diritto iscritto al registro fondiario. In tale categoria di acquisto rientra ad esempio la fornitura di impianti di macchine, di macchine, di congegni e di apparecchi.

Se all'atto dell'importazione del bene l'importo dei costi di montaggio/installazione non è noto oppure è noto ma sulla fattura figura separatamente dal costo del bene importato, l'IVA all'importazione viene calcolata sul prezzo di vendita che l'acquirente paga al fornitore estero per il bene importato (ovvero senza i costi dei lavori eseguiti su territorio svizzero). Fanno parte della base di calcolo dell'imposta, sempre che non siano già comprese nella controprestazione, anche le spese accessorie (spese di trasporto, d'imposizione ecc.) fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero del bene importato.

Il prezzo di vendita dev'essere comprovato da fatture proforma, contratti, ecc. In questi casi non è necessaria un'imposizione provvisoria unicamente per via dell'IVA.

- 2.2 Circostanze diverse da quelle menzionate alla cifra 2.1

L'imposta si calcola sulla controprestazione complessiva per la fornitura in virtù di un contratto d'appalto. Per controprestazione complessiva s'intende quello che l'acquirente paga al fornitore estero per la fornitura concernente un contratto d'appalto (controprestazione fino al luogo di destinazione in Svizzera per i beni importati e controprestazione per i lavori eseguiti su territorio svizzero).

È opportuno procedere a un'imposizione provvisoria dei beni se al momento dell'importazione i costi per il montaggio o per altre prestazioni lavorative su territorio svizzero non sono ancora stabiliti definitivamente, se il fornitore estero si procura prestazioni sul territorio svizzero per l'esecuzione del contratto d'appalto oppure se i beni necessari alla realizzazione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali.

In tal caso l'IVA viene garantita sull'importo corrispondente almeno alla totalità della controprestazione (costi dei beni importati fino al luogo di destinazione in Svizzera e costi dei lavori eseguiti su territorio svizzero) che l'acquirente deve pagare al fornitore estero per la fornitura in virtù di un contratto d'appalto. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comprovare questo importo per mezzo di contratti, conferme di ordinazione eccetera e menzionarlo nella dichiarazione doganale.

Il rendiconto finale con l'ufficio doganale d'entrata ha luogo dopo la trasmissione della fattura finale all'acquirente. Inoltre, si deve tener conto della procedura secondo la cifra 3.2.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve disporre di una richiesta di autorizzazione di cui alla cifra 3.2 se per la macchina singola o per l'impianto completo viene o dovrebbe essere presentata una sola prova d'origine (cifra 4.3 lett. b) e per effetto delle prescrizioni relative all'IVA di cui alla cifra 4.3 lettera c. Nell'ambito della loro attività informativa e didattica gli uffici doganali e le DC provvedono affinché le persone soggette all'obbligo di dichiarazione ricorrono anche in tutti gli altri casi a tale procedura, che semplifica e accelera considerevolmente l'imposizione degli invii parziali, migliorando inoltre l'affidabilità della statistica del commercio estero.

5. Controllo e visita posticipati

Dopo l'importazione dell'ultimo invio parziale l'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a tenore della cifra 3.2 controlla sulla base delle copie della dichiarazione d'importazione e dei documenti di scorta di cui dispone se i pesi e i valori dichiarati corrispondono con le indicazioni menzionate nella proposta. In caso di divergenze considerevoli esso procede ai relativi chiarimenti e, dato il caso, a rettificazioni, controlli a posteriori delle prove dell'origine, ecc. A tal riguardo sono applicabili le disposizioni generali.

Una visita a posteriori della macchina o dell'impianto montato dev'essere ordinata solo in casi debitamente motivati. Non vanno riscosse tasse. Per effettuare una visita a posteriori fuori del proprio circondario bisognerà dapprima chiedere il consenso della DGD, sezione Tariffa doganale e misure economiche (tel. 058 462 65 36 o 058 462 67 90).

In casi particolari la DC può effettuare essa stessa i controlli a posteriori e/o la visita a posteriori oppure assegnare tale compito a un ufficio doganale.

6. Dati per la statistica del commercio

- Numero di pezzi (unità di misura suppletorie) / invii parziali: sempre che per la macchina singola o per l'impianto completo sia necessario indicare il numero dei pezzi, per gli invii parziali si dovrà tener conto che l'unità di misura suppletoria dev'essere dichiarata una sola volta, possibilmente all'atto della fornitura principale. Trattandosi degli altri invii parziali, per ragioni tecniche bisogna inserire la cifra "0" nell'apposita rubrica. Gli invii parziali devono essere indicati come tali sulla dichiarazione doganale, nella rubrica "Designazione della merce" (testo dell'imposizione) e numerati (p. es., invio parziale "2/10" o "2 su 10").
- Valore statistico: eventuali costi di montaggio/installazione fanno parte del valore statistico.
- Per le altre caratteristiche per la raccolta di dati concernenti la statistica del commercio estero fanno stato le prescrizioni giusta la [direttiva R-25 Statistica del commercio estero](#).

Macchine singole allo stato smontato; impianti di macchine (per imposizioni con il sistema di gestione del traffico delle merci «Passar»)

Sono per principio reputate "macchine singole" tutte le macchine che s'installano singolarmente o isolatamente, nonché le combinazioni di macchine nel senso della nota 3 di questa sezione (cfr. pure la parte VI che precede). Le macchine o combinazioni di macchine presentate allo stato smontato, come pure le macchine incomplete smontate, sono da sdoganare come macchine montate.

Sono pure considerate macchine singole le macchine o le combinazioni di macchine composte da elementi distinti collegati tra loro mediante tubature, cavi elettrici, catene, alberi di

trasmissione, organi di frizioni o simili, che non adempiono alle condizioni fissate alla nota 4 di questa sezione (vedi pure parte VII qui sopra).

Riservate le disposizioni della nota 4 di questa sezione relative alle unità funzionali, sono considerate come "impianti di macchine" le installazioni costituite da parecchie macchine singole o da combinazioni di macchine separate. Per la classificazione di tali impianti fa stato il regime tariffale di ogni singola macchina.

La competenza relativa all'imposizione di macchine singole presentate allo stato smontato e impianti di macchine è limitata agli uffici doganali competenti per l'imposizione delle merci commerciali.

Bisognerà procedere come segue:

1. Classificazione tariffale

Per quanto concerne la classificazione valgono le disposizioni generali, in particolare la Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 2 a).

Se l'importazione o l'esportazione avviene in un unico invio o fintanto che le merci contenute negli invii parziali sono dichiarate in base alla loro natura non devono essere adottati dei provvedimenti particolari.

Per semplificare la dichiarazione di macchine risp. impianti di macchine importati o esportati in invii parziali, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare gli invii parziali secondo la voce (o le voci) di tariffa applicabile (applicabili) alla macchina o all'impianto completi (indipendentemente dal genere e dalle caratteristiche delle merci contenute negli invii parziali, eccettuati il materiale di consumo e simili).

In questo caso, per ogni singolo invio parziale va indicato nella dichiarazione delle merci che si tratta di un invio parziale. Inoltre, nella dichiarazione delle merci occorre rinviare al primo invio parziale.

Su richiesta devono essere presentati i seguenti documenti:

- piani, disegni, prospetti, descrizioni ecc. dai quali siano desumibili il genere, la struttura e la funzione della macchina o dell'impianto destinati all'importazione o all'esportazione nonché tutte le altre indicazioni necessarie alla classificazione tariffale;
- lista delle parti, macchine, ecc., destinate all'importazione o all'esportazione.

Gli eventuali materiali di consumo (colori, vernici, mastici, detergenti, mezzi d'esercizio, ecc.) nonché i materiali di costruzione e di isolazione (cemento, mattoni, lana isolante, ecc.) vanno per contro imposti conformemente alla tariffa doganale secondo la materia costitutiva e lo stato di lavorazione.

2. Dati per la statistica del commercio

Vedi [Regolamento R-25](#), cifra 2.1.13.

3. Imposta sul valore aggiunto

Se un fornitore con sede/domicilio all'estero importa un bene e procede, per conto di un terzo (p.es. nell'ambito di un contratto d'appalto), a dei lavori di qualsiasi natura (p. es. montaggio, installazione), nell'ottica del diritto relativo all'imposta sul valore aggiunto si considera che la fornitura del bene all'acquirente ha luogo soltanto dopo l'ultimazione dei lavori sul territorio svizzero. Vedi [Regolamento R-69-01 Importatore - assoggettamento all'imposta - oggetto dell'imposta](#), cifra 2.2, così come per le basi di calcolo dell'imposta [Regolamento R-69-03 Basi di calcolo dell'imposta](#), cifra 6.

Natura della materia costitutiva di macchine, apparecchi e congegni della sezione XVI

La natura della materia costitutiva delle merci non ha per principio alcuna importanza per la classificazione nella voce principale di questa sezione. Rientrano perciò in questa sezione anche le pompe di materia plastica, le valvole o le parti di macchine di materia plastica, legno, metalli preziosi, ecc. Sono tuttavia escluse certe merci citate nelle note 1 della sezione XVI e dei capitoli 84 e 85.

La nomenclatura della Sezione XVI (Sistema armonizzato) non contiene alcuna disposizione concernente le merci costituite da materie differenti (costituite anche da metalli comuni e altre materie diverse dai metalli comuni).

Onde poter giudicare se una macchina costituita da differenti materie, per via della sua materia costitutiva, resta classificata in questa sezione oppure ne è esclusa, devono essere prese in considerazione le summenzionate note e le disposizioni delle Regole generali.

Se si tratta di prodotti costituiti da differenti materie, di cui una o più materie è oggetto delle note 1 della sezione XVI e dei capitoli 84 e 85, si dovrà così giudicare alla luce delle RGI 3 b) o ev. 3 c), se si tratta di prodotti della sezione XVI o di quelli appartenenti ad altri capitoli, come p. es. il capitolo 69 (ceramica). Il carattere essenziale risulta da dimensione, quantità, peso, valore o eventualmente importanza di una materia in relazione all'utilizzo della merce (cfr. note esplicative, volume I, Osservazioni preliminari, pagina 6, regola 3 b), cifra VIII nonché volume III, capitolo 84, Considerazioni generali, pagina 1, ultimo capoverso "Le macchine, gli apparecchi ed i congegni ...").

Parti

Ai sensi della nota 2 della sezione XVI e delle voci e sottovoci di questa sezione il termine "parti" comprende anche gli accessori.